

# REGOLAMENTO DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

## **Art. 1 – Costituzione e composizione**

Il Collegio dei Probiviri è l'organo disciplinare dell'ANEIS ed esercita in piena autonomia le proprie funzioni, nel rispetto dello Statuto e del Codice Etico.

È composto da cinque membri effettivi scelti tra professionisti di comprovata esperienza e moralità, anche esterni all'associazione, eletti dall'Assemblea dei Soci nel rispetto di quanto previsto all'art. 11 del Regolamento ANEIS.

Il Collegio, sempre nel rispetto di quanto previsto all'art. 11 del Regolamento ANEIS, nomina al proprio interno un Presidente che ne coordina i lavori. In caso di impedimento, il ruolo di Presidente viene assunto dal membro con più anzianità di iscrizione all'associazione.

I membri restano in carica per tre anni - o fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo in carica al momento della loro elezione- e sono rieleggibili, fatto salvo il rispetto del regime di incompatibilità di cui all'Art. 7. In caso di dimissioni o decadenza, subentra il primo dei non eletti o, in mancanza, si convoca nuova assemblea.

## **Art. 2 – Competenze**

Il Collegio dei Probiviri

- Vigila sull'osservanza del Codice Etico e dei doveri associativi;
- Istruisce e decide i procedimenti disciplinari nei confronti degli associati;
- Irroga le sanzioni previste dal Codice Etico;
- Esamina, ai fini della verifica di conformità statutaria e regolamentare, i ricorsi previsti dallo Statuto avverso i provvedimenti del Consiglio Direttivo;
- Garantisce il rispetto del diritto di difesa e dei principi di equità procedurale.

## **Art. 2-bis – Autonomia e limiti delle funzioni**

1. Il Collegio dei Probiviri esercita in piena autonomia e indipendenza le funzioni disciplinari attribuitegli dallo Statuto, dal presente Regolamento e dal Codice Etico
2. Nell'esercizio delle proprie attribuzioni il Collegio opera nel rispetto delle competenze riservate agli altri organi associativi, senza interferire nelle attività di gestione, amministrazione e rappresentanza dell'Associazione.
3. Le valutazioni del Collegio sono limitate alle materie disciplinari e deontologiche di propria competenza e sono adottate nel rispetto dei principi di imparzialità, contraddittorio e diritto di difesa.
4. Restano ferme le attribuzioni previste dallo Statuto per gli altri organi associativi.

### **Art. 3 – Procedura disciplinare**

L'apertura di un procedimento disciplinare può avvenire:

- su segnalazione del Consiglio Direttivo;
- su reclamo formale di un associato o di un terzo;

Entro 10 giorni dall'apertura, il Collegio notifica all'interessato:

- la contestazione sollevata;
- la documentazione a supporto;
- il termine per presentare controdeduzioni (minimo 15 giorni).

L'associato ha diritto a:

- presentare memorie scritte e documenti difensivi;
- richiedere di essere ascoltato in audizione, personalmente o a mezzo delegato;
- farsi assistere da un consulente.

Il Collegio decide entro 60 giorni dalla chiusura dell'istruttoria.

### **Art. 4 – Sanzioni disciplinari**

Il Collegio può adottare, in base alla gravità della violazione, le seguenti sanzioni:

- Richiamo
- Ammonizione
- Sospensione temporanea dall'Associazione (fino a 12 mesi)
- Espulsione definitiva

Le decisioni del Collegio sono immediatamente esecutive e comunicate, per iscritto e contestualmente, sia al ricorrente che al Consiglio Direttivo.

### **Art. 5 – Ricorsi**

Avverso il giudizio del Collegio sarà possibile ricorrere al Tribunale Ordinario di Padova.

### **Art. 6 – Verbalizzazione e archiviazione**

Ogni decisione viene motivata per iscritto, verbalizzata e conservata presso la Presidenza nazionale.

Il Collegio, ove ritenuto opportuno per finalità formative, può autorizzare la pubblicazione anonimizzata delle decisioni adottate.

### **Art. 7 – Incompatibilità, candidatura e astensione**

1. La carica di membro del Collegio dei Probiviri è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi altra carica associativa nazionale o territoriale.
2. L'associato, nella medesima tornata elettorale, può presentare la propria candidatura a più organi associativi.

3. Qualora un associato risulti eletto in più cariche incompatibili, dovrà comunicare immediatamente all'assemblea, dopo la proclamazione, la carica prescelta.

4. I membri del Collegio devono astenersi dal partecipare a qualunque fase dell'istruttoria e della decisione nei casi in cui ricorrano motivi di parentela, affinità, rapporti professionali continuativi od occasionali ovvero situazioni idonee a determinare un conflitto di interessi con le parti coinvolte nel procedimento.

5. In caso di astensione o impedimento temporaneo, subentra per il singolo procedimento il primo dei non eletti; in mancanza, il Collegio decide a maggioranza con i rimanenti membri; in caso di parità, il voto del Presidente del Collegio vale doppio.

#### **Art. 8 – Disposizioni finali**

Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio Direttivo.

Le modifiche al Regolamento possono essere proposte dal Collegio, dal Consiglio Direttivo o dai soci riuniti in assemblea straordinaria.